

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

n. 628 del 30 settembre 2026

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/2006. Emergenza idrica 2026: proroga fino al 31 ottobre 2026 della sospensione dei prelievi da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino di cui al Decreto del Settore Genio Civile Marche Nord n. 503 del 31/07/2026.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto.

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n.18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale).

VISTA la L.R. del 9 giugno 2006 n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico".

DECRETA

- 1) Di prorogare fino al 31 ottobre 2026 la sospensione di tutti i prelievi dai corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino disposta con Decreto del Settore Genio Civile Marche Nord n. 503 del 31/07/2026, al fine di fronteggiare l'attuale situazione di emergenza idrica.
- 2) Di stabilire che le limitazioni indicate al precedente punto 1) non si applicano:
 - a) ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame;
 - b) agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici, in quanto il punto di presa e il punto di restituzione sono pressoché coincidenti, e per i quali, pertanto, non trova applicazione la disciplina relativa al DMV (Deflusso Minimo Vitale) o al Deflusso Ecologico.
- 3) Di precisare che le sospensioni imposte dal presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3 della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali. In particolare, i prelievi di subalveo sono quelli effettuati:
 - all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
 - per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
 - per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.
- 4) Di precisare, altresì, che eventuali modifiche al presente provvedimento potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua.
- 5) Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento



alternative, questo Settore potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta. Le deroghe già rilasciate in attuazione del Decreto n. 503 del 31/07/2026 sono prorogate per l'intero periodo di validità del presente atto, ossia fino al 31 ottobre 2026.

- 6) Di inviare il presente provvedimento ai Comuni della provincia di Pesaro e Urbino, all'AATO 1 - Marche Nord, alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche (Direzione Ambiente e Risorse Idriche, Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio), all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, all'Autorità di Bacino Distrettuale del PO, alla Provincia di Pesaro e Urbino, ad ENEL, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato (MARCHE MULTISERVIZI SPA ed ASET SPA), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, al Comando di Polizia Provinciale e agli Organi di Polizia Locale, per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di relativa competenza.
- 7) Di richiedere ai Comuni e alla Provincia di Pesaro e Urbino di pubblicare il presente atto sui rispettivi siti istituzionali e Albi Pretori nonché, qualora possibile, di provvedere alla sua diffusione anche mediante pubblici avvisi.
- 8) Di precisare che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento comporterà, a carico dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.17 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
- 10) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il Dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche.
- 11) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.

Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
Ing. Luca Arabi
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Attribuzioni delle funzioni in materia di concessioni demaniali

- L.R. 17-5-1999 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, in particolare l’art. 52 “Funzioni delle province”.
- L.R. 25-5-1999 n.13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”, in particolare gli artt. 15 e 16 c.1.
- L. 7-4-2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
- L.R. 3-4-2015 n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” in attuazione della L. 7/04/2014 n. 56.
- D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 “Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire in attuazione degli artt. 2 e 3 L.R. 13/2015”.

Normativa in materia di derivazione di acque pubbliche

- Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 recante “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, e in particolare, l’articolo 4, paragrafo 6.
- Deliberazione del Comitato Istituzionale integrato dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere n. 8 del 3 marzo 2016 recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.2).
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- R.D. 14-8-1920 n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”.
- R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.
- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- L.R. 9-6-2006 n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”.
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 ad oggetto “Approvazione dei criteri e modalità regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
- Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, con la quale è stata adottata la Direttiva Derivazioni (“Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale”).



Motivazione

Premessa

Nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino il soddisfacimento delle esigenze idropotabili avviene per circa l'80% da acque di superficie (fiumi, invasi artificiali, pozzi di subalveo).

Il principale prelievo ad uso idropotabile, di circa 600 l/s, avviene utilizzando le derivazioni presenti negli invasi di San Lazzaro e di Tavernelle, ubicati lungo il F. Metauro.

Tali invasi, unitamente a quello del Furlo, sono gestiti da ENEL e sono normalmente utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La disponibilità idrica dei suddetti invasi serve il più importante acquedotto della provincia, che rifornisce più della metà della popolazione provinciale, tra cui le città costiere di Pesaro (90.000 abitanti circa) e Fano (60.000 abitanti circa), rispettivamente seconda e terza città delle Marche. Tali invasi, durante il periodo estivo, sono oggetto di una costante attività di monitoraggio da parte degli organi preposti (ATO - Regione Marche), allo scopo di verificare, con cadenza quotidiana, sulla base dei dati forniti da ENEL, l'evoluzione dei volumi disponibili e l'andamento delle portate stimate dei fiumi Candigliano e Metauro in ingresso agli invasi di Furlo, San Lazzaro e Tavernelle.

Analisi della situazione e stato della disponibilità della risorsa

Si premette che, per fronteggiare la grave emergenza idrica causata dalle scarse precipitazioni registrate nel periodo estivo, questo Settore, con Decreto n. 503 del 31/07/2026, ha disposto la sospensione, fino al 30 settembre 2026, di tutti i prelievi dai corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

Le precipitazioni registrate intorno alla metà di settembre hanno determinato un temporaneo aumento delle portate fluviali, favorendo la progressiva ricostituzione delle riserve negli invasi del Furlo, di San Lazzaro e di Tavernelle.

Tuttavia, la successiva assenza di precipitazioni ha determinato una nuova e progressiva riduzione delle portate dei corsi d'acqua.

Tale contrazione si è ulteriormente accentuata dopo che il Comitato di Protezione Civile, nella riunione del 21 settembre u.s., ha deciso di interrompere gli apporti provenienti dai pozzi profondi del Burano e di Sant'Anna, attivati il 29 luglio u.s.

Attualmente il torrente Candigliano presenta portate particolarmente ridotte, con una conseguente e progressiva diminuzione dei volumi d'acqua invasati, soprattutto nel bacino del Furlo.

Si rammenta che, per mantenere in equilibrio il sistema di approvvigionamento idropotabile, la portata del torrente Candigliano, a monte dell'invaso del Furlo, non deve scendere al di sotto della soglia compresa tra 1.200 e 1.350 l/s. Tale intervallo tiene conto sia dei prelievi a uso acquedottistico, pari a 600 l/s, sia dei rilasci necessari a garantire il deflusso minimo vitale.

Allo stato attuale, le portate risultano sensibilmente inferiori alle soglie sopra indicate, mantenendo il sistema di approvvigionamento idropotabile in condizioni di criticità.

La tabella seguente riporta, a decorrere dal 1° settembre 2026, i dati giornalieri relativi alle portate del torrente Candigliano in ingresso nel bacino del Furlo e del fiume Metauro in ingresso nei bacini di San Lazzaro e Tavernelle.



Andamento delle portate in ingresso agli invasi (fonte: dati ENEL)							
Giorni	T. Candigliano (Furlo) Portate l/s	F. Metauro (S. Lazzaro) Portate l/s	F. Metauro (Tavernelle) Portate l/s	Giorni	T. Candigliano (Furlo) Portate l/s	F. Metauro (S. Lazzaro) Portate l/s	F. Metauro (Tavernelle) Portate l/s
1-set	450	990	620	17-set	435	885	570
2-set	470	870	610	18-set	955	1.155	1.210
3-set	505	965	610	19-set	1.595	1.695	2.275
4-set	435	1.010	540	20-set	1.645	2.155	1.910
5-set	420	830	490	21-set	890	1.380	1.715
6-set	415	850	480	22-set	625	910	1.370
7-set	415	890	470	23-set	465	895	905
8-set	410	825	460	24-set	405	690	770
9-set	535	840	450	25-set	360	705	770
10-set	710	1.140	815	26-set	395	750	730
11-set	1.400	1.580	1.085	27-set	365	865	625
12-set	1.210	1.450	1.055	28-set	350	865	620
13-set	675	1.200	810	29-set	340	925	605
14-set	560	1.000	590	30-set	355	970	605
15-set	505	935	595				
16-set	425	920	580				

Dall'analisi di tali dati si può evincere che le precipitazioni registrate nel mese di settembre hanno determinato solo un temporaneo incremento delle portate, senza produrre effetti duraturi. Dopo pochi giorni, infatti, le portate si sono nuovamente ridotte in modo significativo, raggiungendo valori estremamente bassi.

Le previsioni meteorologiche non indicano, inoltre, l'arrivo di perturbazioni significative.

In questo quadro, la progressiva diminuzione delle portate dei corsi d'acqua comporterà verosimilmente anche una riduzione dei volumi d'acqua invasati nei bacini ENEL.

Nella tabella e figura seguenti sono riportati i volumi degli invasi ed il relativo andamento stagionale.

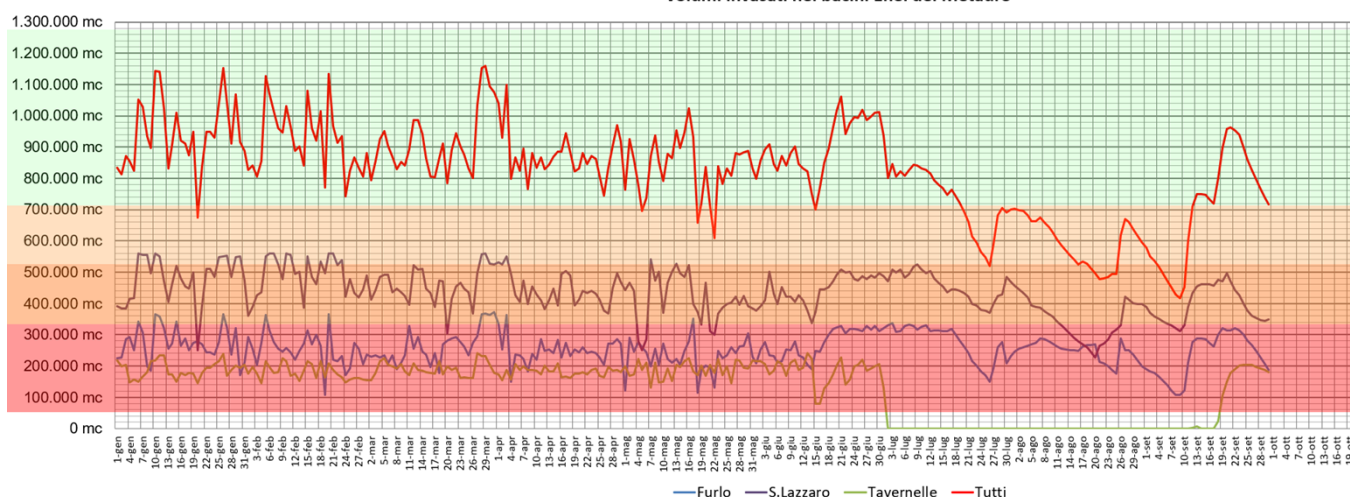
Volumi Invasati dal 1^ al 30 Settembre 2026 (fonte: dati ENEL)								
Giorni	Invaso del Furlo		Invaso di San Lazzaro		Invaso di Tavernelle		Disponibilità complessiva	
	Volume Invasato	% Riemp.	Volume Invasato	% Riemp.	Volume Invasato	% Riemp.	Volume Invasato	% Riemp.
1-set	188.820	51%	388.530	69%	-	0%	577.350	43%
2-set	181.331	49%	369.241	66%	-	0%	550.572	41%
3-set	177.170	48%	358.342	64%	-	0%	535.512	40%
4-set	165.521	44%	351.575	63%	-	0%	517.096	39%
5-set	152.207	41%	342.163	61%	-	0%	494.370	37%
6-set	137.229	37%	334.151	60%	-	0%	471.380	35%
7-set	121.419	33%	330.165	59%	-	0%	451.584	34%
8-set	108.243	29%	319.600	57%	-	0%	427.843	32%
9-set	107.056	29%	310.436	55%	-	0%	417.492	31%
10-set	122.251	33%	330.165	59%	-	0%	452.416	34%
11-set	210.083	56%	388.530	69%	-	0%	598.613	45%
12-set	275.666	74%	433.586	77%	1.204	0%	710.457	53%
13-set	287.590	77%	455.105	81%	5.623	1%	748.319	56%
14-set	288.584	77%	460.883	82%	-	0%	749.467	56%
15-set	284.609	76%	462.330	83%	-	0%	746.940	56%
16-set	272.685	73%	460.883	82%	-	0%	733.568	55%
17-set	261.755	70%	456.548	82%	-	0%	718.303	54%



18-set	299.515	80%	475.398	85%	24.028	6%	798.940	60%
19-set	321.380	86%	471.033	84%	104.447	26%	896.860	67%
20-set	313.010	84%	495.877	89%	149.279	37%	958.166	72%
21-set	314.056	84%	471.033	84%	176.640	44%	961.729	72%
22-set	321.380	86%	442.165	79%	189.358	47%	952.903	72%
23-set	313.010	84%	425.047	76%	200.874	50%	938.931	70%
24-set	298.521	80%	396.881	71%	202.328	51%	897.730	67%
25-set	280.635	75%	376.099	67%	203.785	51%	860.518	65%
26-set	265.729	71%	359.699	64%	202.328	51%	827.756	62%
27-set	247.843	67%	352.926	63%	196.532	49%	797.301	60%
28-set	227.969	61%	346.188	62%	192.219	48%	766.376	58%
29-set	206.108	55%	344.845	62%	186.510	47%	737.463	55%
30-set	187.156	50%	347.533	62%	180.851	45%	715.539	54%

Volumi invasati dal 1 ^ gennaio 2026 alla data odierna

Volumi invasati nei bacini Enel del Metauro



Sulla base di osservazioni di campo effettuate nel corso di alcuni sopralluoghi, anche per i tratti fluviali a valle degli invasi le portate sono, allo stato attuale, assai modeste, di fatto sostenute dai soli rilasci delle dighe ENEL.

Inoltre, sulla base dei dati rilevati dalle stazioni idrometriche della Protezione Civile regionale - Centro Funzionale, anche gli altri principali corsi d'acqua della provincia di Pesaro e Urbino continuano a versare in condizioni di marcata carenza idrica, con valori di portata assai modesti e con ampi tratti fluviali ormai privi di acqua fluente, caratterizzati dalla presenza di pozze isolate e ristagni.

L'attuale contesto, sia meteo-climatico che di portata dei corsi d'acqua è da ritenersi critico, che necessariamente impone il mantenimento di misure di contrasto allo scopo di preservare la risorsa a scopi idropotabili e tutelare l'ambiente fluviale.

La Regione Marche - Direzione Ambiente e Risorse Idriche, con Decreto n. 175 del 30 settembre 2026, ha prorogato fino al 31/10/2026 l'autorizzazione alla deroga del DMV-DE per i prelievi idropotabili dal fiume Metauro, disposta con Decreto n. 161 del 02/09/2026.

In tale Decreto è previsto, tra gli altri, il mantenimento delle condizioni e prescrizioni previste ai punti da 2 a 8 del Decreto ARI n. 161/2026, tra cui figura anche la sospensione dei prelievi dai corsi d'acqua superficiali.



Considerazioni istruttorie

Questo Settore, competente in materia di piccole derivazioni di cui all'art. 6 del R.D. 1775/1933, ritiene necessario, in considerazione del perdurare dell'emergenza idrica e alla luce del Decreto ARI n. 175 del 30 settembre 2026, prorogare il provvedimento, adottato con Decreto n. 503 del 31/07/2026, di sospensione dei prelievi di acqua pubblica da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

Le limitazioni disposte perseguono due obiettivi: salvaguardare la disponibilità idrica degli invasi utilizzati per l'approvvigionamento idropotabile e salvaguardare le portate dei corsi d'acqua, diffusamente inferiori ai valori di DMV (Deflusso Minimo Vitale) o di Deflusso Ecologico.

Le misure previste dal presente provvedimento sono pertanto necessarie sia per tutelare la risorsa destinata all'uso idropotabile, sia per evitare che il ridotto deflusso comprometta gli obiettivi di qualità ambientale dei corsi d'acqua.

La sospensione disposta con il presente atto non si applica ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame, né agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici, in quanto il punto di presa e il punto di restituzione sono pressoché coincidenti, e per i quali, pertanto, non trova applicazione la disciplina relativa al DMV (Deflusso Minimo Vitale) o al Deflusso Ecologico.

La sospensione dei prelievi disposta con il presente provvedimento comprende, altresì, i prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3, della L.R. 5/2006, in quanto equiparati ai prelievi da acque superficiali. In particolare, sono qualificati come prelievi di subalveo quelli effettuati:

- all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
- per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
- per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.

Resta comunque inteso che eventuali modifiche potranno essere adottate in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche o di deflusso dei corsi d'acqua.

Per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, si ritiene ammissibile il ricorso all'istituto della deroga, che potrà essere rilasciata a soggetti che ne faranno richiesta, previa verifica istruttoria da parte dell'ufficio competente.

Si precisa che le deroghe già rilasciate in attuazione del Decreto n. 503 del 31/07/2026 sono prorogate per l'intero periodo di validità del presente atto, ossia fino al 31 ottobre 2026.

Inquadramento normativo relativo alla limitazione dei prelievi

La limitazione dei prelievi autorizzati o concessi è facoltà prevista dal R.D. 1775/1933, che demanda all'Autorità Concedente la possibilità di imporre temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni in atto da acque superficiali, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo. In particolare:

- art. 19: *“La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi”*
- art. 43: *“Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della*



derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze".

L'art. 25 della L.R. 5/2006 trova un sostanziale allineamento normativo con i richiamati articoli del R.D. 1775/1933 allorquando prevede che *"La concessione è temporaneamente sospesa per motivi di pubblico interesse, quali: a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire l'uso idropotabile e il minimo deflusso vitale; ..."*.

Si ritiene utile sottolineare, infine, che le previsioni normative sopra richiamate si inquadrano, nell'ambito della vigente disciplina del diritto comunitario, come misure di tutela del corpo idrico, necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale imposti dalla Direttiva CE n. 60/2000 recante *"Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"*.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si ravvisa la necessità di mantenere, per quanto di competenza, misure straordinarie volte a garantire in via prioritaria il soddisfacimento dei fabbisogni idrici per uso umano e a preservare la qualità ambientale dei corsi d'acqua.

Si propone pertanto quanto segue:

- 1) Di prorogare fino al 31 ottobre 2026 la sospensione di tutti i prelievi dai corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino disposta con Decreto del Settore Genio Civile Marche Nord n. 503 del 31/07/2026, al fine di fronteggiare l'attuale situazione di emergenza idrica.
- 2) Di stabilire che le limitazioni indicate al precedente punto 1) non si applicano:
 - a) ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame;
 - b) agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici, in quanto il punto di presa e il punto di restituzione sono pressoché coincidenti, e per i quali, pertanto, non trova applicazione la disciplina relativa al DMV (Deflusso Minimo Vitale) o al Deflusso Ecologico.
- 3) Di precisare che le sospensioni imposte dal presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3 della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali. In particolare, i prelievi di subalveo sono quelli effettuati:
 - all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
 - per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
 - per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.
- 4) Di precisare, altresì, che eventuali modifiche al presente provvedimento potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua.



- 5) Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, questo Settore potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta. Le deroghe già rilasciate in attuazione del Decreto n. 503 del 31/07/2026 sono prorogate per l'intero periodo di validità del presente atto, ossia fino al 31 ottobre 2026.
- 6) Di inviare il presente provvedimento ai Comuni della provincia di Pesaro e Urbino, all'AATO 1 - Marche Nord, alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche (Direzione Ambiente e Risorse Idriche, Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio), all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, all'Autorità di Bacino Distrettuale del PO, alla Provincia di Pesaro e Urbino, ad ENEL, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato (MARCHE MULTISERVIZI SPA ed ASET SPA), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, al Comando di Polizia Provinciale e agli Organi di Polizia Locale, per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di relativa competenza.
- 7) Di richiedere ai Comuni e alla Provincia di Pesaro e Urbino di pubblicare il presente atto sui rispettivi siti istituzionali e Albi Pretori nonché, qualora possibile, di provvedere alla sua diffusione anche mediante pubblici avvisi.
- 8) Di precisare che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento comporterà, a carico dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.17 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Il responsabile del procedimento

Dott. Fabrizio Furlani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005

ALLEGATI

Nessuno.

